

ISTITUTO
COMPRESIVO
CORROPOLI
COLONNELLA
CONTROGUERRA

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI
COLONNELLA
MATERIA: ALTERNATIVA IRC
(DOCENTE Prof.ssa Paola Natali)
CLASSE 2A
ALUNNA:
Arianna Gagliardi
A.s.2019/2020



CYBERBULLISMO_e**LEGGE**



DEFINIZIONE

Azioni aggressive e intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi. (Patchin, Hinduja, 2006, Smith, 2007, Willard, 2007).

CARATTERISTICHE

- I cyberbulli, sfruttando la tecnologia, **non vincolati da limiti temporali** (la durata della giornata scolastica) e **geografici** (la presenza fisica degli studenti in un determinato luogo), possono “infiltrarsi” nelle case delle vittime, perseguitandole, 24 ore su 24, con messaggi, immagini, video offensivi, i cui **effetti** risultano **amplificati** rispetto alle tradizionali prepotenze.
- I cyberbulli possono essere degli **sconosciuti oppure persone note** che on line si fingono anonime o che sollecitando l’inclusione di altri “amici” anonimi, rendendo **impossibile** per la vittima **risalire all’identità** di coloro con i quali sta interagendo. Inoltre **la percezione di invisibilità** **“Tu non puoi vedere me!”** ed anonimato presunta, perché ricordiamo che ogni computer o telefonino lascia una traccia durante il funzionamento, stimola nei cyberbulli un’**alta disinibizione** al punto da manifestare comportamenti che nella vita reale probabilmente eviterebbero di mostrare. Può anche, però, accadere che i cyberbulli decidano di rendersi visibili (pensiamo a quanti pubblicano su un proprio blog, video, immagini, scritte offensive nei confronti di compagni di classe o docenti, magari chiedendo ai navigatori di commentarli e votarli). In entrambi i casi, comunque, di visibilità o invisibilità, **l’assenza di feedback tangibili** da parte della vittima — **“Io non posso vedere te!”** (Willard, 2007) — ostacola la comprensione empatica della sofferenza molto di più di quanto avviene nel tradizionale bullismo, dove il prepotente, per un freddo tornaconto personale (Mealey, 1995; Fonzi, 1999), il bisogno di dominare nella relazione, non presta attenzione ai vissuti dello studente vessato, ma ha chiara consapevolezza degli effetti delle proprie azioni.
- Inoltre nel cyberbullismo è possibile rilevare anche processi di **depersonalizzazione**: le conseguenze delle proprie azioni possono essere, infatti, ascritte alla “personas” o “avatars” (alter ego virtuale) create.



CARATTERISTICHE

- Nel cyberbullismo gli spettatori possono essere assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità. Quando sono presenti, possono assumere una funzione passiva (se si limitano a rilevare, nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o attiva (se scaricano — download — il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano, diffondendolo). Il contributo attivo può essere fornito su sollecitazione del cyberbullo (**reclutamento volontario**) oppure, su spinta autonoma, senza, cioè, aver ricevuto specifiche ed espresse richieste (**reclutamento involontario**).
- **Il materiale cyberbullistico** può essere diffuso in tutto il mondo e, soprattutto, è **indelebile**: ciò che viene pubblicato su internet non è, infatti, facilmente cancellabile. Anche quando il materiale offensivo non viene caricato in rete (update), comunque i cyberbulli possono, attraverso i programmi gratuiti “peer to peer”, trasferirlo on line, autorizzando, persone conosciute o sconosciute, ad operare il download dal proprio computer. Possibilità che contribuisce a rendere sempre più difficile, attualmente diremmo impossibile, arginare il fenomeno.



Il comportamento di un cyberbullo secondo la legge può essere di due tipi:

- **deviante** quando il soggetto, infrangendo, con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia, scuola, società.
- **criminale** quando il soggetto viola una norma contenuta nel Codice penale.



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo è una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie, ed in alcuni casi, con aree di sovrapposizione tra loro:

- **FLAMING** – Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti
- **HARASSMENT** – Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute.
- **CYBERSTALKING** – Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione.
- **DENIGRATION** – L’obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.
- **IMPERSONATION** - Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (E-mail) con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- **OUTING AND TRICKERY** - Si intende con il termine “outing” una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver “salvato” (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail. In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l’inganno (trickery), “l’amico” a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un’altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste
- **EXCLUSION** – Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”.
- **CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING** - Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefono. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri...).

PROPRIETA' E CARATTERE



- **FLAMING**

Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l'affermazione del potere), durata circoscritta all'attività on line condivisa.

Carattere: comportamento deviante.

- **HARASSMENT**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario).

Carattere: comportamento criminale

- **CYBERSTALKING**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, grave pericolo per l'incolumità fisica della vittima.

Carattere: comportamento criminale.

- **DENIGRATION**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori (reclutamento involontario).

Carattere: comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

- **IMPERSONATION**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell'account).

Carattere: comportamento criminale.

- **OUTING AND TRICKERY**

Proprietà: intenzionalità, relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, involontario).

Carattere: comportamento deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

- **EXCLUSION**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, volontario).

Carattere: comportamento deviante.

- **CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING**

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario.

Carattere: comportamento criminale.

ASPETTI LEGALI

Quasi sempre le azioni prevaricatorie digitali si configurano come **comportamenti antigiuridici**(**Legge Cyberbullismo n.71 del 2017**), azioni, cioè, che violando le norme contenute nel **codice penale** (ex: 615, 594, 528, 600 ter) e nella **Legge sulla privacy** (ex: art. 161, D.L. 196 del 2003) possono comportare sanzioni penali ed amministrative.

La **Circolare 30 Novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione** stabilisce che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

- si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice della Privacy (D.L 196 del 2003), quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
- Si deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

Sanzioni Amministrative L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (art. 161, DL 196 del 2003).Procedimento di applicazione: L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il Garante. (artt. 161,166. DL 196 del 2003).

Illeciti Penali In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale, in altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Ecco alcuni casi in cui è necessario segnalare all'Autorità Giudiziaria (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione):

- 1.l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615 bis codice penale);
- 2.il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
- 3.le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);4.la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269)

Attenzione:•Se l'autore del reato è un minorenni la competenza è del **Tribunale per i minorenni** e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale

•Se l'autore è maggiorenne (ha compiuto 18 anni), la competenza è del **Tribunale ordinario** e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

